

Regolamento dell'Assemblea di Gruppo

modello



Associazione
Guide e Scouts
Cattolici Italiani

Aggiornato al Consiglio generale 2023

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	3
<i>Art. 1 – Funzioni e composizione</i>	5
<i>Art. 2 – Convocazione e sessioni</i>	5
<i>Art. 3 – Convocazione: modalità</i>	5
<i>Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea</i>	5
<i>Art. 5 – Delega</i>	6
<i>Art. 6 – Ufficio di presidenza</i>	6
<i>Art. 7 – Funzioni del Presidente</i>	6
<i>Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione</i>	6
<i>Art. 9 – Funzioni degli scrutatori</i>	6
<i>Art. 10 – Formazione delle proposte di deliberazione</i>	7
<i>Art. 11 – Diritto di parola</i>	7
<i>Art. 12 – Deliberazioni</i>	7
<i>Art. 13 – Mozioni d'ordine</i>	7
<i>Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni</i>	8
<i>Art. 15 – Diritto di voto</i>	8
<i>Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni</i>	8
<i>Art. 17 – Modifiche al Regolamento</i>	8
<i>Art. 18 – Libertà di voto</i>	8
<i>Art. 19 – Impugnazione delle deliberazioni</i>	8
<i>Art. 20 – Interpretazione del Regolamento</i>	9
APPENDICE	10
ESEMPI DI DELIBERAZIONI IN CORSO DI ASSEMBLEA DI GRUPPO	12
DELIBERAZIONE 1 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO	12
DELIBERAZIONE 2 – ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ EDUCATIVA	12
DELIBERAZIONE 3 – APPROVAZIONE BILANCIO DI GRUPPO	12
INDICE ANALITICO	13

PREMESSA

La nostra Associazione ritiene, da sempre, che la partecipazione sia un valore essenziale a cui educare e pertanto rivolge particolare attenzione ai momenti di incontro assembleare non solo per svolgere adeguatamente le funzioni definite dalle norme, ma anche come palestra per una partecipazione più ampia alla vita sociale richiesta ad ogni buon cittadino.

Accanto a queste considerazioni va segnalato che l'adesione dell'AGESCI alle associazioni di promozione sociale (APS) all'inizio degli anni 2000 e poi a quelle previste dal Codice del Terzo settore nel 2019, hanno condotto alla necessità di adeguare il nostro assetto organizzativo a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle relative interpretazioni ministeriali.

Appare necessario, a premessa di questo Regolamento, richiamare alcuni elementi già offerti all'attenzione dei Consiglieri generali, perché possano chiarire l'articolato del presente modello di Regolamento.

Lo scopo primario di un Regolamento assembleare è quello di consentire la partecipazione più consapevole possibile dei componenti ai lavori dell'Assemblea.

È esperienza comune che un gioco riesce bene se tutti ne capiscono le regole. Per questo appare certo utile richiamare ad uno stile di rapporti che favorisca il meritare fiducia, ma anche a spazi e tempi perché democrazia e pluralismo segnino le relazioni nella partecipazione, con attenzione al coinvolgimento di ognuno.

Quindi articolare delle regole non deve favorire burocratiche procedure, ma permettere un adeguamento dello stile comunitario tipico dello scautismo alle dinamiche di un incontro assembleare.

Così scrivevano i Presidenti del Comitato nazionale nella loro relazione al Consiglio generale (CG) del 2010: *“L'eterogeneità delle situazioni oggi presenti ci ha fatto anche riflettere sulla difficoltà derivante dall'applicazione di articolati, in cui la definizione dei dettagli male si coniuga con l'esigenza di contenere situazioni, fattispecie, casistiche molto diverse, di fronte alle quali ci pare che i punti di riferimento debbano essere non solo il buon senso, ma soprattutto il comune richiamo ai valori associativi e la fiducia in chi (persona o organismo) li deve applicare con coerenza”*.

Quindi, se da un lato regole semplici, chiare, comprensibili ed applicabili sono essenziali al funzionamento di un'assemblea, dall'altro appare indispensabile sottolineare l'importanza di una modalità di rapporti ispirati al reciproco riconoscimento dei vari attori ed alla fiducia che tra essi deve intercorrere.

Perché un modello di Regolamento dell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale...

L'AGESCI ha assunto, con modifica statutaria del 2019, la qualifica di rete associativa nazionale ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel seguito indicato come *“Codice del Terzo settore”* o *“CTS”*) e, pertanto, ha adeguato a più riprese lo Statuto in tal senso e conseguentemente il Regolamento associativo.

L'art. 22 dello Statuto disciplina l'Assemblea nei suoi caratteri generali:

- il comma 1 ne definisce la funzione fondamentale: *“L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) è l'organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell'ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione”*;
- il comma 2 stabilisce che *“L'Assemblea (e per il livello nazionale il Consiglio generale) esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente Statuto, ai sensi dell'art. 25, comma 1 e 2 del medesimo Codice”*;
- il comma 3 sottolinea in particolare che essa:
 - elegge i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;
 - approva i bilanci;
 - nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati di svolgere le funzioni di Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 55 dello Statuto).
- il comma 4 chiarisce che l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno;
- il comma 5 prevede che si doti di un Regolamento il cui modello è deliberato dal Consiglio generale; viene così rafforzato il principio base che tutti i livelli territoriali fanno parte di un'unica Associazione;
- il comma 6 stabilisce che l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Naturalmente poi nei vari capi e sottocapi dello Statuto riferiti ai diversi livelli territoriali, si definiscono e disciplinano ulteriormente la partecipazione e le attribuzioni specifiche dell'Assemblea di quel livello in particolare.

Il modello nasce con l'intento di fornire una solida base per il Regolamento assembleare a ciascun livello, commentato, che contenga gli elementi essenziali comuni a tutti i livelli, in attuazione dell'art. 22 comma 5 dello Statuto, a cui tutti i Responsabili dei livelli e più in generale tutti gli associati possano attingere per

costruire il Regolamento assembleare del proprio livello con una comune base ed un facile richiamo delle norme che sostengono quanto regolato. Per questo ogni articolo è seguito da una breve nota esplicativa che, se non certo esaustiva, possa essere almeno orientativa.

Il modello di Regolamento dell'Assemblea assume valore vincolante per tutti i livelli territoriali (Gruppo, Zona e regionale), ad eccezione di alcune questioni estremamente specifiche, indicate in alcuni articoli. Grazie a tale modello, il socio potrà trovare le necessarie informazioni sviluppate sistematicamente al fine di rendere appropriato, sulla base delle attuali conoscenze, il comportamento assembleare.

I vari livelli territoriali potranno ovviamente adattare il modello alla propria realtà nel rispetto e nella coerenza di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento associativo, dalle interpretazioni adottate dal Consiglio generale e dalle norme civilistiche vigenti.

Pertanto, viene così garantita un'omogeneità sul territorio nazionale attuando quanto richiamato nella nota esplicativa dal citato comma 5 dell'art. 22 dello Statuto, secondo cui attraverso un modello unico di regolamento viene *“rafforzato il principio base che tutti i livelli fanno parte di un'unica Associazione”*, ed evitare al contempo *“interpretazioni creative”* che mal si coniugano con l'attenzione al rispetto delle regole, non solo associative ma anche derivanti da leggi dello Stato.

Art. 1– Funzioni e composizione

1. Le funzioni dell'Assemblea di Gruppo sono definite dagli art. 22 e 28 dello Statuto. In particolare, l'Assemblea:
 - a. delibera il bilancio e la quota associativa integrativa destinata al Gruppo;
 - b. attribuisce annualmente alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa;
 - c. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea di Gruppo è composta da tutti i soci appartenenti al Gruppo; i soci minorenni sono rappresentati da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello Statuto.
3. L'Assemblea di Gruppo può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.

In questo articolo vengono riassunte le funzioni dell'Assemblea di Gruppo e la composizione che sono definite dallo Statuto.

Si suggerisce comunque di favorire un clima di cordialità senza indulgere eccessivamente nei formalismi, pur cercando di rispettare le norme.

Il comma 3 prevede la possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento dell'Assemblea, citando l'art. 22 dello Statuto, il quale richiama l'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore (CTS), che prevede che *“L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota”*.

Art. 2 – Convocazione e sessioni

1. L'Assemblea di Gruppo è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Capi Gruppo congiuntamente.
2. L'Assemblea di Gruppo è convocata dai Capi Gruppo congiuntamente in sessione straordinaria:
 - a. ogni volta che lo ritengono necessario;
 - b. su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei soci.
3. Nel caso di cui al comma 2 i Capi Gruppo devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

L'art. 22 dello Statuto prevede che la sessione ordinaria dell'Assemblea si svolga almeno una volta all'anno. I commi 2 e 3 disciplinano la convocazione dell'Assemblea in eventuali sessioni straordinarie.

Art. 3 – Convocazione: modalità

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio d'esercizio viene fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
2. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Capi Gruppo.

L'articolo disciplina la modalità di convocazione stabilendo che, qualora all'ordine del giorno sia presente il bilancio d'esercizio, questo debba essere fatto pervenire almeno quindici giorni prima per consentirne un'adeguata valutazione. Appare comunque opportuno evitare intervalli di tempo troppo brevi che potrebbero limitare la partecipazione.

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto attraverso la modulistica predisposta dal Comitato nazionale dell'Associazione, conforme alla normativa vigente.

Il comma 2 attribuisce ai Capi Gruppo la definizione dell'ordine del giorno e del calendario dei lavori.

Art. 4– Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea di Gruppo è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente presso la Segreteria dell'Assemblea di Gruppo.
3. Qualora l'Assemblea di Gruppo non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte nello stesso giorno, con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.

Qui la valutazione del quorum al 50% più uno deve essere considerata solo indicativa. Ogni Gruppo può stabilire autonomamente tale quorum, salvaguardando tuttavia una significativa rappresentanza quantomeno in prima convocazione.

Gli aventi diritto sono gli associati che hanno provveduto al pagamento della quota (art. 7, comma 3 dello Statuto) e che risultano pertanto iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati del livello di Gruppo (art. 24, comma 1 CTS). Gli associati non in possesso del diritto di voto potranno comunque partecipare all'Assemblea di Gruppo senza diritto di voto e la loro presenza non verrà conteggiata ai fini dell'individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi. Si veda anche a proposito il commento all'art. 15.

Il comma 3 disciplina l'eventuale successiva convocazione qualora non si raggiunga il quorum costitutivo in prima convocazione. Si prevede così la seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione con validità indipendente dal numero dei presenti dalla prima convocazione. Qui è solo abbozzato a titolo esemplificativo un esempio procedurale; ogni Gruppo potrà in tal senso decidere la modalità che riterrà più consona alla propria realtà.

Art. 5 – Delega

1. Non è ammessa alcuna forma di delega.

Art. 6 – Ufficio di presidenza

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:
 - a. ratificare, con voto palese, la nomina del/i Presidente/i e di un/a Segretario, su proposta dei Capi Gruppo;
 - b. ratificare, con voto palese, la nomina di uno o più scrutatori, su proposta del/i Presidente/i.

Questo articolo e i seguenti disciplinano l'Ufficio di Presidenza e le funzioni svolte dalle sue articolazioni. Il comma 1 prevede la nomina del Presidente e del Segretario su proposta dei Capi Gruppo e, su proposta del Presidente stesso, quella di uno o più scrutatori. Il numero degli scrutatori è stabilito dal Presidente.

Art. 7 – Funzioni del Presidente

1. Compito della Presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Il Presidente, coadiuvato dai membri dell'ufficio di presidenza, svolge le funzioni di cui all'art. 10.

5. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

Qui e successivamente il termine "Presidente" deve essere inteso sia al singolare che al plurale ovvero prevedendo la possibilità che il Presidente sia una singola persona o che possano essere designati due Presidenti, come avviene in alcune Assemblee regionali. Già queste due possibilità sono previste dall'art. 6.

L'articolo disciplina le funzioni del Presidente, che ha, come si è detto, un ruolo super partes di regolazione dell'Assemblea di Gruppo e di vigilanza del rispetto delle norme, nonché di interpretazione del Regolamento.

Per il livello di Gruppo non si prevede la presenza del Comitato mozioni e le funzioni di tale organo vengono assunte dal Presidente, coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione

1. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea di Gruppo; qualora queste siano redatte in forma scritta, al verbale deve esserne allegata copia.
2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. Il verbale, firmato per presa visione dal Presidente della sessione e dai Capi Gruppo, è conservato a cura della Comunità capi, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

L'articolo disciplina le funzioni del segretario, il quale redige il verbale che deve contenere quantomeno le informazioni riportate nel comma 1.

A tal proposito si invita a leggere con attenzione l'art. 25 del Regolamento associativo che disciplina la tenuta dei libri sociali obbligatori per gli enti del terzo settore anche a livello di Gruppo riguardanti sia le Assemblee di Gruppo che le Comunità capi. Per il livello di Gruppo non è prevista l'obbligatorietà della forma scritta per le deliberazioni, anche se consigliabile.

Art. 9 – Funzioni degli scrutatori

1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.

Articolo che prevede le funzioni degli scrutatori.
Per le votazioni è previsto l'eventuale utilizzo di strumenti telematici purché questi garantiscano la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.
Il comma 2 prevede che gli scrutatori collaborino a definire il quorum deliberativo, di cui all'art. 14.

Art. 10 – Formazione delle proposte di deliberazione

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono manifestare tale intenzione anche eventualmente depositando un testo scritto presso l'ufficio di Presidenza entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Presidente, coadiuvato dagli altri membri dell'ufficio di presidenza, valuta preliminarmente le proposte di deliberazione apportandone, d'accordo con i proponenti, eventuali modifiche formali o atte a chiarirne il senso.
3. Il Presidente esprime un giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
4. Il Presidente può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
5. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione è stabilito dal Presidente.

Le funzioni del Comitato mozioni, che sono state semplificate e portate all'essenziale, sono svolte dal Presidente, coadiuvato dall'ufficio di presidenza.

Art. 11 – Diritto di parola

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola - salvo diverso avviso del Presidente - nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.

5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea di Gruppo.

Questo articolo regola il diritto di parola attribuendo ampia facoltà al Presidente la cui figura è centrale nella gestione del dibattito che dovrebbe essere ispirato a garantire la più ampia partecipazione possibile pur nel rispetto dei tempi e con l'attenzione ad evitare interventi pretestuosi o estranei all'ordine del giorno.

In riferimento al comma 4, è fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.

Art. 12 – Deliberazioni

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea di Gruppo nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
3. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui la Comunità capi esprime un parere.
4. Le deliberazioni possono avere forma scritta ovvero essere illustrate oralmente dal proponente. In quest'ultimo caso il verbale della sessione deve riportare chiaramente l'oggetto della deliberazione, quanto disposto, il proponente e l'esito della votazione.

Questo articolo offre una definizione delle caratteristiche essenziali di ogni deliberazione, nonché la procedura con cui esse vengono messe in votazione. Non vi è la usuale distinzione delle deliberazioni (mozioni, raccomandazioni, ecc.) anche se non è esclusa.

Viene prevista la possibilità che le deliberazioni possano avere sia forma scritta che essere illustrate oralmente.

Art. 13 – Mozioni d'ordine

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("*mozione d'ordine*") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta del Presidente, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso

l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

Articolo che regola due circostanze particolari: la modifica del corso dei lavori e l'inserimento di un punto all'ordine del giorno nel corso dei lavori.

Va segnalato che per entrambi i casi il quorum non è quello solito della maggioranza dei presenti, ma della maggioranza dei votanti ovvero di coloro che esprimono il voto. Questo per evitare che l'Assemblea, in cui ad esempio si sono assentate numerosi "presenti", di fatto non riesca più a deliberare neppure l'eventuale aggiornamento dei lavori.

Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni

1. L'Assemblea di Gruppo delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 22 dello Statuto.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
3. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
4. Il risultato delle votazioni viene, sentito il Collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.

Articolo che stabilisce il quorum deliberativo richiamando quanto riportato dallo Statuto in ottemperanza all'art. 24 del CTS. Si ricorda la definizione di "presente" di cui all'art. 4, comma 2 ovvero coloro che sono iscritti presso la segreteria.

Va qui ricordato che quorum difformi da quello previsto dall'art. 22 dello Statuto (fatto salvo che per l'eccezione di cui all'art. 13, comma 2) non possono essere considerate nella disponibilità dell'Assemblea.

Per le votazioni è possibile l'utilizzo anche di mezzi informatici (art. 1, comma 3 che richiama l'art. 22 dello Statuto).

Art. 15 – Diritto di voto

1. Ciascun membro dell'Assemblea di Gruppo, di cui all'art. 1, comma 2, ha diritto ad un voto.
2. Per gli associati minorenni, il cui voto è espresso da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'eventuale presenza in Assemblea di più persone con tale qualifica non modifica il numero dei voti ad essi attribuito.

In mancanza di norme all'interno del nostro Statuto, che dispongano diversamente da quanto previsto dal CTS, coloro che vorrebbero censirsi per la prima volta in Gruppo possono godere del diritto di voto nell'Assemblea solo se iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro degli associati, (art. 24, comma 1 del CTS). I nuovi associati possono essere iscritti nel richiamato libro a partire dal momento del pagamento della quota che determina l'appartenenza associativa (art. 7, comma 3 dello Statuto). La data di pagamento della suddetta quota viene annotata nel medesimo libro attraverso BuonaStrada. Per maggiori informazioni si rimanda all'Appendice.

Viene specificato che per il socio minorenne, anche se presenti più persone che esercitano la responsabilità genitoriale, il voto sarà sempre uno, poiché riferito appunto al singolo socio.

Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea di Gruppo hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una deliberazione specifica in tal senso.

Articolo che disciplina l'entrata in vigore delle deliberazioni; di regola le deliberazioni entrano in vigore subito dopo la loro approvazione con la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente.

Art. 17 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea di Gruppo.

Articolo che disciplina le modifiche del Regolamento, prevedendo un invio anticipato del testo oggetto di modifica per favorirne un'adeguata conoscenza.

Art. 18 – Libertà di voto

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza di un potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Articolo che sottolinea la libertà di voto di chiunque abbia diritto e partecipi ad esso escludendo qualsivoglia condizionamento.

Art. 19 – Impugnazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.

2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Capi Gruppo entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Capi Gruppo, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

È un articolo di garanzia che consente l'impugnazione della deliberazione quando questa sia in contrasto con quanto previsto dalle norme e ne stabilisce la procedura.
Si veda a tal proposito anche il commento all'art. 12.

Art. 20 – Interpretazione del Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli territorialmente superiori.
2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea di Gruppo, ai Capi Gruppo e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.

Ultimo articolo che fa richiamo ai Regolamenti di rango superiore per quanto non previsto e affida l'interpretazione del presente Regolamento, qualora ce ne fosse bisogno, al Presidente nel corso dell'Assemblea ed ai Capi Gruppo al di fuori di essa.

APPENDICE

Nel corso dell'attività ricognitiva ed elaborativa preliminare alla redazione del modello di Regolamento dell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale, e anche tenendo conto di quanto riportato nei documenti del Consiglio generale, si è ritenuto utile affrontare alcune questioni interpretative specifiche.

1. Caratteri generali delle deliberazioni

L'art. 7 dello Statuto, al comma 3, prevede che *"I soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che rappresenta l'appartenenza associativa"*. Il Regolamento associativo dedica l'intera sezione A del capo I alla disciplina del *"censimento degli associati"*.

Il CTS all'art. 21 comma 1 prevede che siano definiti *"i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta"*. L'art. 7 dello Statuto al comma 4 recepisce quanto disposto dal CTS stabilendo che *"Ogni livello territoriale, di cui all'art. 14, definisce i requisiti all'ammissione di nuovi associati per il proprio livello e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità educative proprie dell'Associazione"*.

Alcuni di questi criteri sono già presenti in altre disposizioni statutarie e regolamentari: ad esempio uno dei requisiti per essere soci giovani è avere un'età compresa tra gli *"8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20/21 anni"* (art. 8 dello Statuto). Tuttavia, al di fuori di questi, ogni livello territoriale può definire ulteriori requisiti di ammissione nonché la relativa procedura.

Questa problematica interessa essenzialmente, anche se non esclusivamente, il Gruppo essendo in quel livello che avviene l'ammissione per la grande maggioranza dei soci dell'Associazione.

Difatti, è assai frequente che già oggi, ad esempio a livello di Gruppo, vengano adottati ulteriori criteri soprattutto quando si verificano situazioni di eccesso di richiesta: appartenenza territoriale, frequenza della parrocchia, presenza di fratelli o sorelle già associati, elementi emergenti dal colloquio tra i genitori ed i capi legati a particolari esigenze, situazioni di particolare disagio, segnalazione da parte di operatori sociali, ecc.

Lo Statuto, come detto, riprendendo il CTS, al momento prevede che debbano essere definiti i criteri e la procedura di ammissione; tuttavia, non vi sono altre indicazioni come, ad esempio, quale organo debba

identificare tali criteri o se essi debbano essere formalizzati attraverso una verbalizzazione.

Pertanto, la Comunità capi all'inizio dell'anno sociale (o i Comitati per gli altri livelli territorialmente superiori al Gruppo), prima di dare avvio alle operazioni di accoglienza dei nuovi soci, potrebbe definire tali criteri, verbalizzandoli nel libro delle riunioni della Comunità capi, previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo, e portandoli a conoscenza delle famiglie e di quanti eventualmente lo richiedano.

Un elemento che già altre volte è emerso nel dibattito associativo è la procedura di ammissione soprattutto, ma non solo, relativamente a eventuali domande scritte o moduli che gli aspiranti soci potrebbero compilare all'atto della richiesta di ammissione.

Difatti, l'art. 23 del CTS prevede che, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'ammissione di un nuovo associato è disposta con le procedure previste dal Codice del Terzo settore.

Per quanto sopra detto, tali argomenti saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e definizioni nel corso del Consiglio generale 2024.

1. 2. Diritto di voto nell'Assemblea di Gruppo, Zona e regionale

Il tema sopra descritto è connesso all'acquisizione del diritto di voto all'Assemblea di Gruppo, di Zona e regionale (in parte affrontato nel commento all'art. 15 *"Diritto di voto"* del presente modello).

Si specifica pertanto che, data la mancanza di norme specifiche all'interno del nostro Statuto, che dispongano diversamente da quanto previsto dal Codice del Terzo settore, **i nuovi associati possono godere del diritto di voto nella relativa Assemblea**, di Gruppo, di Zona e regionale, **solo se iscritti da almeno tre mesi nel relativo libro degli associati** (art. 24, comma 1, Codice del Terzo settore).

Gli iscritti nel libro degli associati sono coloro che hanno versato la quota direttamente al livello territoriale al quale è stata formulata specifica domanda di adesione. Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell'art. 7, comma 3 dello Statuto, il pagamento della quota determina l'appartenenza associativa.

La data di pagamento della suddetta quota è conservata nel libro degli associati, attraverso il supporto informatico predisposto dal Comitato nazionale in formato digitale (BuonaStrada).

Nello specifico, tale quota viene versata, tramite bonifico, denaro contante (per il quale va emessa la ricevuta) o altro metodo di pagamento, al responsabile

del livello (o altro socio delegato) che registra tale pagamento sul libro degli associati presente su BuonaStrada, definendo così l'inizio dei tre mesi (art. 24 comma 1 CTS) trascorsi i quali sarà possibile votare in Assemblea.

I Responsabili dei livelli potranno scaricare da BuonaStrada, prima della convocazione dell'Assemblea, l'elenco aggiornato degli aventi diritto al voto.

Nei primi tre mesi sarà comunque possibile per i nuovi associati partecipare alle Assemblee di Gruppo, di Zona e regionale senza diritto di voto e la loro presenza non verrà conteggiata ai fini dell'individuazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

Permane per i Responsabili dei livelli il compito di procedere all'invio del censimento al livello nazionale, tramite MAV, entro il 15 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 4, lettera a/b del Regolamento associativo).

In merito alla partecipazione dei soli soci adulti alle Assemblee dei livelli territorialmente superiori al Gruppo, si ritiene imprescindibile ricordare che *“I soci iscritti a ciascun livello territoriale sono soci di diritto anche dei livelli territorialmente superiori”* (art. 7, comma 2 dello Statuto).

3. Quota di censimento e contributo economico aggiuntivo

La **quota associativa**, comunemente chiamata *“quota di censimento”*, è quella cifra il cui ammontare viene deliberato ogni anno dal Consiglio generale assieme al bilancio preventivo del livello nazionale e che viene utilizzata per la copertura assicurativa del socio, per la stampa associativa e per il funzionamento delle strutture associative.

L'Assemblea di ciascun livello territoriale (Gruppo, Zona e Regione) ha invece tra i suoi compiti quello di deliberare ogni anno l'eventuale contributo economico aggiuntivo, inteso come **quota associativa integrativa** destinata al medesimo livello territoriale. Tale quota integrativa contribuisce *“alle necessità del proprio Gruppo, della Zona e della Regione di appartenenza”* nell'ambito dell'autonomia finanziaria di ogni livello prevista dall'art. 51 dello Statuto.

Il contributo aggiuntivo è uguale per tutti i soci del Gruppo, della Zona e della Regione, senza possibilità di riduzione e/o valutazione differente.

ESEMPI DI DELIBERAZIONI IN CORSO DI ASSEMBLEA DI GRUPPO

DELIBERAZIONE 1 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'Assemblea del Gruppo [...] riunita in sessione ordinaria il [...] a [...]

VISTO

- L'art. 22 comma 5 dello Statuto AGESCI;
- il modello di Regolamento dell'Assemblea di Gruppo approvato dal Consiglio generale.

APPROVA

Il Regolamento dell'Assemblea nel testo giunto con la convocazione.

oppure

Il Regolamento dell'Assemblea nel testo giunto con la convocazione ed emendato con deliberazione [...].

I Capi Gruppo

DELIBERAZIONE 2 – ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ EDUCATIVA

L'Assemblea del Gruppo [...] riunita in sessione ordinaria il [...] a [...]

VISTO

l'art. 28 dello Statuto AGESCI;

UDITO

La presentazione dei Capi Gruppo e gli interventi degli altri membri della Comunità Capi

CONDIVISO

Le indicazioni circa gli obiettivi educativi per l'anno scout [...] e le altre valutazioni offerte

DELIBERA

Di attribuire alla Comunità Capi la responsabilità dell'azione educativa per l'anno scout [...].

I Capi Gruppo

DELIBERAZIONE 3 – APPROVAZIONE BILANCIO DI GRUPPO

L'Assemblea del Gruppo [...] riunita in sessione ordinaria il [...] a [...]

VISTO

- l'art. 22 comma 3 e l'art. 28 dello Statuto AGESCI;
- l'art. 54 dello Statuto AGESCI;

ESAMINATO

Il bilancio d'esercizio nel testo giunto con convocazione dell'Assemblea del [...]

UDITO

La presentazione dei Capi Gruppo e degli altri membri della Comunità capi;

APPROVA

Il bilancio d'esercizio dell'anno scout [...] nel testo presentato;

oppure

Il bilancio d'esercizio dell'anno scout [...] nel testo presentato ed emendato con deliberazione [...];

DELIBERA

di fissare per l'anno scout [...] la quota associativa integrativa di Gruppo pari a euro [...].

I Capi Gruppo

INDICE ANALITICO

Termine	Riferimento
Aventi diritto al voto	<i>art. 15</i>
Bilancio	<i>art. 1</i> <i>art. 3</i>
Capi Gruppo	<i>art. 2, comma 2</i> <i>art. 3, comma 2</i>
Convocazione	<i>art. 2</i> <i>art. 3</i>
Costituzione dell'Assemblea	<i>art. 4</i>
Deliberazioni	<i>art. 12</i> <i>art. 16</i>
Ordine del giorno	<i>art. 3, comma 2</i>

Termine	Riferimento
Mozioni d'ordine	<i>art. 13</i>
Partecipanti	<i>art. 1, comma 2</i>
Presidenza	<i>art. 6</i> <i>art. 7</i>
Quorum	<i>art. 14</i>
Segretario	<i>art. 6</i> <i>art. 8</i>
Scrutatori	<i>art. 9</i>
Verbale dell'Assemblea di Gruppo	<i>art. 8</i>